

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3856/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 0000/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 348/88<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità del regime applicabile all'importazione di manioca e di altri prodotti analoghi originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia; che l'esperienza dimostra l'opportunità di ritoccare tali modalità;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti emessi dai paesi interessati;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante che le operazioni di carico e il trasporto marittimo verso la Comunità hanno effettivamente avuto luogo;

considerando che, d'intesa con le autorità indonesiane, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Indonesia è subordinato alla presentazione di specifici documenti d'origine e d'esportazione;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive; che dette modalità sono o complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89<sup>(6)</sup> della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari di

applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'ambito delle norme del presente regolamento, i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11, e 0714 90 19, originari delle parti contraenti del GATT esclusa la Thailandia, beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87.

*Articolo 2*

1. La domanda di titolo d'importazione è ammissibile se:

- a) è accompagnata dall'originale di un documento emesso dalle autorità competenti del paese in questione, che attesti l'origine della merce;
- b) è accompagnata dalla prova, in forma di copia della polizza di carico, che la merce è stata caricata nel paese terzo che ha rilasciato il documento di cui alla lettera a) ed è trasportata nella Comunità dalla nave menzionata nella domanda;
- c) riguarda un quantitativo non superiore a quello per il quale sono fornite la prova d'origine e la prova del trasporto.

2. Per i prodotti originari dell'Indonesia, la domanda di titolo d'importazione è ammissibile se

- a) è accompagnata dall'originale di un documento d'origine emesso dalle autorità indonesiane, conforme al modello di cui all'allegato I;
- b) è accompagnata da un titolo d'esportazione rilasciato dalle suddette autorità e debitamente compilato, conformemente al modello di cui all'allegato II;
- c) è accompagnata dalla prova di carico e di trasporto di cui al paragrafo 1, lettera b);

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.